



# Comunicazioni ufficiali UFSC

n. 140.15 del 1° febbraio 2014

## **Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile**

# **Intersessualità**

**L'Ufficio federale dello Stato civile emana, in base all'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) le seguenti comunicazioni ufficiali.**

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale</b> _____	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Compito</b> _____	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Soluzione</b> _____	<b>4</b>
	3.1 Modifica da parte degli uffici dello stato civile (art. 43 CC) _____	4
	3.2 Rettifica da parte del giudice (art. 42 CC o art. 1 CC) _____	4
	3.3 In generale: soluzione individuale _____	5

## **1 Situazione iniziale**

Ogni neonato è iscritto nel registro dello stato civile all'atto della documentazione della sua nascita. Oltre ad altri dati sono indicati il sesso (art. 8 lett. d OSC) e i nomi (art. 8 lett. c n. 3 OSC).

Succede che il sesso originariamente indicato nella notificazione della nascita all'ufficio dello stato civile (art. 35 cpv. 1 primo periodo in relazione con l'art. 34 OSC) debba essere modificato in seguito ad accertamenti medici che richiedono un certo tempo; in particolare in caso di intersessualità, vale a dire nel caso in cui non è chiaro se il neonato sia di sesso maschile o femminile. Come ogni altro neonato, è iscritto nel registro dello stato civile come maschio o come femmina; non sono ammessi gradi intermedi né è possibile omettere l'indicazione del sesso (diversamente p. es. § 22 cpv. 3 della legge tedesca sullo stato civile, in vigore dal 1° novembre 2013).

Per modificare il sesso indicato dal personale medico all'ufficio dello stato civile nella notificazione originale della nascita, e iscritto di conseguenza nel registro dello stato civile, deve essere possibile modificare la notificazione della nascita e la documentazione che ne risulta. La rettifica/modifica dei dati relativi al sesso nell'ambito della notificazione della nascita rende regolarmente necessario modificare anche i nomi del neonato, nella misura in cui i genitori non abbiano scelto nomi adeguati a entrambi i sessi nella notificazione originale della nascita (p. es. Dominique o Andrea).

Infine può accadere che la rettifica/modifica del sesso ed eventualmente dei nomi non debba essere effettuata nell'ambito della documentazione della nascita, ma soltanto più tardi, nell'infanzia, l'adolescenza o l'età adulta.

## **2 Compito**

Nel suo parere n. 20/2012, «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale, Aspetti etici dell'approccio all'intersessualità», la Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana ha formulato la seguente raccomandazione: «In caso di variante sessuale, l'indicazione del sesso nel registro dello stato civile deve poter essere modificata senza ostacoli burocratici dagli uffici cantonali dello stato civile.» Il Consiglio federale si è ripetutamente espresso in merito alle persone il cui sesso non è chiaramente determinato alla nascita (Ip. 11.3265 Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi? e Ip. 11.3286 Interventi di chirurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui). Il 10 settembre 2013 è stata depositata l'interrogazione 13.5300 Intersessualità. Evitare la discriminazione. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è impegnato a far sì che l'UFSC emani una comunicazione ufficiale all'attenzione degli uffici dello stato civile.

### 3 Soluzione

#### 3.1 Modifica da parte degli uffici dello stato civile (art. 43 CC)

Secondo l'articolo 43 CC, le autorità dello stato civile rettificano d'ufficio gli errori che dipendono da sbaglio o disattenzione manifesti.

Se dopo la notificazione originale della nascita è necessario modificare il sesso notificato dal personale medico all'ufficio dello stato civile in seguito alla prima valutazione, non vi è errore delle autorità dello stato civile che hanno iscritto il sesso nel registro dello stato civile come indicato dal personale medico nella notificazione della nascita. L'«errore» secondo il senso letterale dell'articolo 43 CC non è pertanto stato commesso dalle autorità dello stato civile. Ciononostante, nel contesto temporale e tematico della documentazione della nascita, si può fare ricorso al meccanismo della rettifica d'ufficio degli errori ai sensi dell'articolo 43 CC per mettere a disposizione degli interessati, vale a dire dei genitori e del figlio, una procedura semplice e senza complicazione burocratiche. In questo caso, nel documentare la nascita, oltre a rettificare i dati sul sesso è possibile modificare i nomi iscritti per adeguarli al nuovo sesso (p. es. rettifica/modifica di Peter in Petra, poiché il nome ha una variante maschile e una femminile) o scegliere un nuovo nome per adeguarlo al sesso (p. es. rettifica/modifica di Anna in Alessandro poiché il nome Anna non ha variante maschile).

Tale rettifica da parte delle autorità dello stato civile secondo l'articolo 43 CC può essere eseguita soltanto fondandosi sulla corretta notificazione della nascita effettuata dal personale medico specializzato. Non è possibile indicare una durata massima per il periodo tra la notificazione originale della nascita e la successiva notificazione ai fini di correggere il sesso originariamente notificato (ed eventualmente i nomi): i relativi accertamenti medici possono richiedere un certo periodo (in singoli casi anche diversi anni).

#### 3.2 Rettifica da parte del giudice (art. 42 CC o art. 1 CC)

Se non si tratta di un caso secondo il numero 3.1, per l'accertamento del sesso le autorità dello stato civile rinviano gli interessati (i genitori del bambino, l'adolescente capace di discernimento, la persona che nel frattempo ha raggiunto l'età adulta) dinanzi al giudice per la procedura giudiziaria di rettificazione dei dati dello stato civile (art. 42 cpv. 1 o art. 1 cpv. 2 CC; ossia applicazione diretta o per analogia dell'art. 42 cpv. 1 CC alla modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile; vedi DTF 119 II 264 e informazione giuridica UFSC del febbraio/marzo 2012, pubblicato sul sito [www.ufsc.admin.ch](http://www.ufsc.admin.ch)). In questo caso non sussiste più alcun nesso temporale e/o tematico tra l'originale notificazione di nascita concernente il sesso del neonato (ed eventualmente dei suoi nomi) e l'accertamento, rispettivamente la modifica del sesso iscritto nel registro dello stato civile (e dei nomi) del bambino, dell'adolescente o della persona che nel frattempo ha raggiunto l'età adulta.

Le autorità dello stato civile informano e sostengono al meglio gli interessati. Se del caso l'autorità di protezione dei minori e degli adulti va informata dei fatti, affinché possa prendere provvedimenti nell'interesse del minore o della persona nel frattempo divenuta adulta. Oltre agli interessati medesimi ed eventualmente all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, sono del pari legittimate a promuovere azione le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (art. 42 cpv. 2 o art. 1 cpv. 2 CC).

Il giudice decide se rettificare il sesso ed eventualmente anche i nomi nel registro dello stato civile. L'autorità competente può autorizzare il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC) anche prima del procedimento giudiziario per la constatazione del sesso (art. 42 cpv. 1 o art. 1 cpv. 2 CC). In questo caso il giudice deve essere informato del cambiamento di nome per far sì che abbia a pronunciarsi soltanto sulla rettificazione del registro dello stato civile concernente il sesso, ma non sui nuovi nomi.

### 3.3 In generale: soluzione individuale

Nel delicato ambito dell'accertamento del sesso e della definizione e modifica dei nomi del neonato che eventualmente ne risulta, le autorità operanti nel settore dello stato civile danno prova di diligenza, cortesia e sensibilità. Da una parte (nei casi secondo il n. 3.1), aiutano gli interessati a iscrivere il nuovo sesso accertato e i nuovi nomi in modo rapido e senza complicazioni burocratiche. Dall'altra (nei casi secondo il n. 3.2), devono provvedere affinché il giudice disponga, per quanto necessario, delle migliori conoscenze specializzate e la sua sentenza sia poi documentata il più rapidamente possibile nel registro dello stato civile.

Le autorità operanti nel settore dello stato civile sono consapevoli del fatto che per ogni singolo caso occorre trovare una soluzione buona ed equa che soddisfi le esigenze degli interessati.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa